

VERBALE NON CONTESTUALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI SOCIETA' PER AZIONI

N. 21.770 di Repertorio

N. 8.542 Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 duemilaventisei il mese di luglio il giorno 23 ventitre.

Avanti a me dott. avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Sig. Adamoli Gianni, nato a Milano il 3 aprile 1967, domiciliato per la carica in Viale Premuda n. 46, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni

"Execus S.P.A."

con sede in Milano, Viale Premuda n. 46, capitale sociale sottoscritto di euro 293.521,03 (duecentonovatatremilacinquecentoventunno virgola zerotre) interamente versato come dichiarato dallo stesso, diviso in numero 8.333.502 (ottomilionitrecentotrentatremilacinquecentodue) azioni prive dell'indicazione del valore nominale, ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (codice ISIN IT0005557530), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10625270961, R.E.A. MI-2545584, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI Innovativa (di seguito la "Società" o "Execus"),

dichiara

di intervenire al presente atto al fine di sottoscrivere il verbale per atto pubblico notarile, redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'applicabile art. 2375 codice civile, della riunione del Consiglio di Amministrazione di detta società, tenutasi in data

23 luglio 2026

alla mia costante presenza e partecipazione in relazione ai punti dell'ordine del giorno infra riprodotto della cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risulta anche dal resoconto che segue - io Notaio, alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità, presso il mio studio in Milano Via Santa Marta n. 19 (luogo di convocazione), anche con collegamento in teleconferenza, riunione che si è svolta nel seguente modo (il resoconto è con il tempo verbale presente).

Ai sensi di legge e statuto sociale vigente, alle ore 15.35 (quindici e trentacinque minuti), assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Adamoli Gianni nella sua



predetta qualità, il quale dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione con l'incarico di assistenza ai lavori consiliari (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti, quindi informa, comunica, attesta e dà atto che:

- la presente riunione è stata indetta per oggi, in Milano Via Santa Marta n. 19, alle ore 15,30 quindici e trenta minuti, con possibilità di collegamento in teleconferenza, giusto avviso di convocazione in data 21 luglio 2026 diramato in pari data a tutti gli interessati mediante messaggio di posta elettronica, a norma di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Definizione di una operazione straordinaria di patrimonializzazione mediante aumento di capitale, rivolto a investitori qualificati per il reperimento di risorse utili allo sviluppo. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Conferimento dell'incarico di collocamento dell'aumento di capitale rivolto a investitori qualificati a Intermonte. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Approvazione della relazione *ex art.* 2441, comma 6, cod. civ. in relazione all'aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. Delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Delibera di aumento di capitale sociale scindibile in parziale esecuzione della delega *ex articolo* 2443 cod. civ con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 riservato a Investitori Qualificati per un controvalore, inclusivo di sovrapprezzo, pari a complessivi massimi Euro 3 milioni con emissione di massime n. 3 milioni di azioni di nuova emissione che la società potrà emettere in base alle richieste di sottoscrizione pervenute. Delibere inerenti e conseguenti;
- 5) Varie ed eventuali.

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto, con l'assistenza di me Notaio, che:

- oltre ad esso comparente sig. Adamoli Gianni sono presenti (con la precisazione di cui *infra*) alle ore 15.35 (quindici e trentacinque minuti)

tutti gli altri amministratori Sigg. Stecconi Andrea, Spina Giorgio, Lomartire Lorenzo e Castelli Lorenza;

- del Collegio Sindacale (con la precisazione di cui *infra*) assistono il Presidente dott. Berruti Federico ed i membri effettivi dott. Sterchele Paolo e Riccio Simmaco;

- dato atto che tutti, ad eccezione di esso Presidente presente in sala, sono presenti in teleconferenza (mediante riunione *online* organizzata



con la piattaforma *Google Meet*) come consentito dall'art. 18.1 dello statuto sociale vigente e nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite, in modo tale da essere tutti identificati ed essere loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti affrontati e che tutti i consiglieri accettano la trattazione dell'ordine del giorno, riconoscendosi adeguatamente informati sulle questioni iscritte;

- l'*Euronext Growth Advisor*, Mit SIM S.p.A., è stato messo al corrente della presente riunione e degli argomenti all'ordine del giorno ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti di tale soggetto;

- il Consiglio si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale che all'art. 18.3 fissa nella maggioranza dei membri in carica del Consiglio il *quorum* costitutivo delle adunanze consiliari.

Di conseguenza, il Presidente, dichiara la presente riunione validamente e regolarmente costituita, essendo totalitaria in quanto presenti tutti gli amministratori in carica e i membri effettivi del Collegio Sindacale (con la predetta precisazione), ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone.

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, con l'assistenza di me Notaio:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso della riunione, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione;

- comunica che non è stata predisposta la registrazione della riunione e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti alla riunione sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti societari e non saranno poi conservati; presta inoltre il pieno consenso e autorizza il Notaio al trattamento dei relativi dati personali;

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del Notaio.

Tutto ciò premesso, il Presidente inizia quindi la trattazione congiunta dei suddetti primi tre punti dell'ordine del giorno della presente riunione Consiliare in ragione della loro connessione recanti: "1) Definizione di una operazione straordinaria di patrimonializzazione mediante aumento di capitale, rivolto a investitori qualificati per il reperimento di risorse utili allo sviluppo. Delibere inerenti e conseguenti; 2) Conferimento



dell'incarico di collocamento dell'aumento di capitale rivolto a investitori qualificati a Intermonte. Delibere inerenti e conseguenti; 3) Approvazione della relazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. in relazione all'aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. Delibere inerenti e conseguenti;".

In via preliminare il Presidente, riguardo all'argomento all'ordine del giorno in discussione, con l'assistenza di me Notaio, ricorda e fa presente quanto segue:

- con la delibera in data 14 dicembre 2023 (di cui al verbale in pari data n. 20.336/7.888 di rep. a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano DP11 TP3 - il giorno 22 dicembre 2023 al n. 127991 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 21 dicembre 2023), l'assemblea straordinaria dei soci, mediante modifica dell'articolo 6) dello statuto della Società, ha, tra l'altro, conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile la *"facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della delibera, nei limiti previsti dallo Statuto sociale, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione, per massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie;"* con determinazione dei relativi criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione; in particolare, in caso di esclusione del diritto di opzione, è previsto che *"la deliberazione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della Società – di acquisire conferimenti di beni diversi dal denaro, ovvero di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a partner strategici o selezionati investitori qualificati per il reperimento di risorse utili allo sviluppo e alla crescita della società"*, il tutto come meglio risultante dall'attuale formulazione dell'art. 6) dello statuto sociale vigente (la "Delega");

- avvalendosi della sopra detta Delega ed a valere sulla medesima, con delibera in data 4 luglio 2024 (di cui al verbale in data 5 luglio 2024 n. 20.673/8.038 di rep. a rogito Notaio Amedeo Venditti, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano DP11 TP3 il 9 luglio 2024 al n. 67742 serie 1T, iscritto presso il competente Registro delle Imprese il 9 luglio 2024), il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento in denaro, in forma scindibile, per massimi euro 2.500.000 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 1.420.454 nuove azioni ordinarie, da offrire in sottoscrizione a soci o nuovi investitori e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato a Investitori Qualificati



funzionali allo sviluppo dell'attività della società, entro il giorno 8 luglio 2024; l'offerta dell'aumento di capitale di cui sopra è terminata come previsto con una raccolta totale di Euro 1.798.720 a fronte della quale sono state emesse n. 1.022.000 nuove azioni (deposito al registro delle imprese della attestazione ai sensi dell'art. 2444 codice civile con lo statuto sociale aggiornato eseguito il 9 luglio 2024 ed iscritta in data 5 agosto 2024);

- avvalendosi ulteriormente della sopra detta Delega ed a valere sulla medesima, con delibera in data 31 gennaio 2025 (di cui al verbale in pari data n. 20.923/8.152 di rep. a rogito Notaio Amedeo Venditti, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano DP11 TP3 il 14 febbraio 2025 al n. 14051 serie 1T, iscritto presso il competente Registro delle Imprese il 14 febbraio 2025), il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento, in forma scindibile e progressiva, per massimi Euro 2.295.000, riservato a terzi determinati (operazione ZCA Digital S.r.l.) e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, suddiviso in due tranches, di cui la prima, del controvalore di massimi Euro 600.000 inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 419.580 nuove azioni ordinarie, da liberarsi mediante conferimento in natura, e la seconda, del controvalore massimo di Euro 1.695.000 inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie ad un prezzo per azione pari alla media dei prezzi degli ultimi sei mesi, da liberarsi in denaro, da sottoscrivere entro il giorno 30 settembre 2026; l'offerta della prima tranche dell'aumento di capitale di cui sopra è terminata come previsto con una raccolta totale di Euro 600.000 a fronte della quale sono state emesse n. 419.580 nuove azioni (deposito al registro delle imprese della attestazione ai sensi dell'art. 2444 codice civile con lo statuto sociale aggiornato eseguito il 3 febbraio 2025 ed iscritta in data 14 febbraio 2025), mentre l'offerta della seconda tranche dell'aumento di capitale di cui sopra è terminata con una raccolta totale di Euro 843.551 a fronte della quale verranno emesse n. 674.841 nuove azioni (deposito al registro delle imprese della attestazione ai sensi dell'art. 2444 codice civile con lo statuto sociale aggiornato eseguito in data 23 luglio 2026);

- avvalendosi ulteriormente della sopra detta Delega ed a valere sulla medesima, con delibera in data 28 maggio 2025 (di cui al verbale in pari data n. 21.086/8.215 di rep. a rogito Notaio Amedeo Venditti, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano DP11 TP3 il 10 giugno 2025 al n. 59127 serie 1T, iscritto presso il competente Registro delle Imprese il 4 giugno 2025), il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento, in forma scindibile e progressiva, per massimi Euro



201.000, riservato a terzi determinati (operazione Vanilla Marketing S.r.l.) e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, suddiviso in due *tranche*, di cui la prima, del controvalore di massimi Euro 52.300,50 inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 34.867 nuove azioni ordinarie, da liberarsi mediante conferimento in natura, e la seconda, del controvalore massimo di Euro 148.699,50 inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di ulteriori massime n. 93.133 azioni ordinarie ad un prezzo per azione pari al maggiore tra il prezzo di Euro 1,50 (uno virgola cinquanta) e la media dei prezzi degli ultimi sei mesi, da liberarsi in denaro, da sottoscrivere entro il giorno 30 settembre 2026; l'offerta della prima *tranche* dell'aumento di capitale di cui sopra è stata eseguita come previsto per Euro 52.300,50 (deposito al registro delle imprese della attestazione ai sensi dell'art. 2444 codice civile con lo statuto sociale aggiornato eseguito il 31 luglio 2025 ed iscritta in data 10 settembre 2025), mentre l'offerta della seconda *tranche* dell'aumento di capitale di cui sopra è terminata come previsto con una raccolta totale di Euro 31.065 a fronte della quale verranno emesse n. 20.710 nuove azioni (deposito al registro delle imprese della attestazione ai sensi dell'art. 2444 codice civile con lo statuto sociale aggiornato eseguito in data 23 luglio 2026);

- avvalendosi ulteriormente della sopra detta Delega ed a valere sulla medesima, con delibera in data 29 maggio 2025 (di cui al verbale in pari data n. 21.090/8.219 di rep. a rogito Notaio Amedeo Venditti, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano DP11 TP3 il 10 giugno 2025 al n. 59146 serie 1T, iscritto presso il competente Registro delle Imprese il 6 giugno 2025), il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento, in forma scindibile e progressiva, per massimi Euro 1.000.000 inclusivi di sovrapprezzo, riservato a terzi determinati (Sig. Fabio Verchiani e altri investitori qualificati) e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, mediante emissione di massime n. 781.250 nuove azioni ordinarie, da liberarsi in denaro, da sottoscrivere entro il giorno 31 luglio 2025; l'offerta dell'aumento di capitale di cui sopra è terminata come previsto con una raccolta totale di Euro 960.000 a fronte della quale sono state emesse n. 750.000 nuove azioni (deposito al registro delle imprese della attestazione ai sensi dell'art. 2444 codice civile con lo statuto sociale aggiornato eseguito il 6 giugno 2025 ed iscritta in data 30 giugno 2025);

- avvalendosi ulteriormente della sopra detta Delega ed a valere sulla medesima, con delibera in data 6 luglio 2026 (di cui al verbale in pari data n. 21.737/8.522 di rep. a rogito Notaio Amedeo Venditti, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano DP11 TP3 il 15 luglio



2026 al n. 72497 serie 1T, iscritto presso il competente Registro delle Imprese il giorno 8 luglio 2026), il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento, in forma scindibile e progressiva, per massimi Euro 1.346.987,36, mediante emissione di massime n. 1.104.088 azioni ordinarie, suddiviso in due tranches entrambe da liberarsi mediante conferimento in natura e quindi senza che spetti il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, da sottoscrivere entro il giorno 30 novembre 2026 (opzione put operazione Adasta Media S.r.l. e Differens S.r.l.);

- la suddetta delega ex art. 2443 è stata quindi esercitata dal Consiglio di Amministrazione, per cui è ancora disponibile per il residuo ammontare, inclusivo di sovrapprezzo, di Euro 4.367.376,14 ed il termine finale non è ancora scaduto.

Il Presidente illustra, quindi, come la proposta di esercitare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e di deliberare un aumento di capitale a pagamento (l' "Aumento di Capitale") con esclusione del diritto di opzione in quanto riservato ad investitori istituzionali e professionali, ossia, investitori qualificati, come individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) numero 1129 del 2017 (il "Regolamento Prospetti") in Italia e all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di qualsiasi altro Paese nel quale il collocamento sarebbe vietato dalle leggi applicabili ("Investitori Qualificati"), abbia l'obiettivo di conseguire il rafforzamento patrimoniale della Società ed il reperimento di risorse utili alla crescita per linee interne ed esterne.

Il Presidente evidenzia agli intervenuti che, in particolare, il Gruppo punta a consolidare il proprio posizionamento nel mercato di riferimento e ad accelerare il processo di crescita avviato. Al fine di conseguire tale obiettivo, la Società sta valutando la possibile acquisizione di realtà operanti in settori complementari a quelli di Execus.

Nell'ambito della ricerca effettuata, l'Emittente ha individuato due società target, ritenute meritevoli di attenzione, in relazione alle quali sta valutando ed analizzando la fattibilità di una potenziale aggregazione.

In particolare, la prima *target* è specializzata nel *digital marketing* verticale e *advertising*, caratterizzata da un ecosistema mediatico proprietario e KPI stimali al 2025 pari a Euro 8 Milioni di ricavi e Euro 900 migliaia di EBITDA. La seconda *target* è una realtà attiva nell'offerta di piattaforme CRM, servizi di accessibilità digitale e soluzioni ERP per PMI, con stime prospettiche 2025 pari a Euro 2 Milioni di fatturato e Euro 700 migliaia di EBITDA.

La provvista finanziaria reperita mediante l'aumento di capitale



potrà dunque essere impiegata, oltre che per favorire lo sviluppo endogeno, anche per acquisire le società individuate come target potenziali una volta ultimate le valutazioni di opportunità e convenienza nonché all'esito positivo delle necessarie due diligence.

A tal fine è quindi necessario procedere all'espletamento degli adempimenti, anche informativi, previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

Il Presidente illustra, quindi, ai presenti il contenuto della bozza di relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile ("Relazione Illustrativa") ed, in particolare, le motivazioni alla base dell'Aumento di Capitale che si propone di deliberare nella riunione odierna, la sua convenienza, i destinatari dello stesso e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, nonché i criteri proposti per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 2441, comma 6, ultimo periodo, del Codice Civile, in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni è determinato *"in base al valore di patrimonio netto, tenendo conto per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre"*.

Ciò detto, prosegue la trattazione illustrando che il Consiglio di Amministrazione, nonostante il fatto che la Società non sia quotata in un mercato regolamentato bensì in un sistema multilaterale di negoziazione, ha ritenuto opportuno valutare l'andamento del titolo nonché anche altri fattori per la determinazione del prezzo, fra cui:

- i. la liquidità del titolo, sia in termini assoluti sia in relazione al flottante della società;
- ii. la volatilità e la recente performance del titolo;
- iii. la tipologia di operazione posta in essere (i.e. aumento di capitale) e la tipologia di sottoscrittori delle azioni di nuova emissione (i.e. investitori qualificati);
- iv. la dimensione dell'offerta, sia in termini assoluti sia in relazione alla liquidità del titolo;
- v. le condizioni di mercato al momento dell'offerta;
- vi. le aspettative degli investitori sull'andamento della Società nel futuro.

La proposta di deliberazione di cui alla presente riunione riguarda quindi anche l'approvazione dei criteri esposti nella Relazione Illustrativa per la determinazione del prezzo di emissione in sede di esecuzione dell'Aumento di Capitale e, in particolare, del prezzo indicato nella Relazione Illustrativa che fissa il prezzo di emissione delle nuove azioni in Euro 1,00 per azione (di cui Euro 0,03522 a titolo di liberazione della parità contabile implicita e la restante parte a titolo di



sovrapprezzo), coincidente con (i) la media ponderata dell'ultimo trimestre antecedente alla delibera dell'Aumento di Capitale, pari a Euro 1,11 diminuito di uno sconto del 10,03% e (ii) la media ponderata dell'ultimo mese antecedente alla delibera dell'Aumento di Capitale, pari a Euro 1,05, diminuito di uno sconto del 4,48% ("Prezzo"), tenendo conto in particolare della tipologia di operazione e delle caratteristiche degli investitori cui l'aumento è rivolto - precisandosi che detto prezzo valore è comunque superiore alla frazione di patrimonio netto per azione risultante così come desumibile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, pari a Euro 0,73 per Azione.

Il Presidente, inoltre, suggerisce di conferire l'incarico per il collocamento (privato) dell'Aumento di Capitale all'intermediario autorizzato Intermonte SIM S.p.A., con sede in Milano, senza previsioni di garanzie o impegni a fermo per il collocamento.

Il Presidente sottopone poi all'attenzione degli intervenuti la Relazione Illustrativa, già anticipata in bozza ai Signori Consiglieri e Sindaci ed allegata al presente verbale come in fine specificato perché ne formi parte integrante e sostanziale (dato atto che detto documento viene reso disponibile e messo a disposizione di tutti gli intervenuti).

Di seguito il Presidente dà atto dell'avvenuta trasmissione in bozza della Relazione Illustrativa, nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ai fini della predisposizione della relazione prevista dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, nonché ai fini informativi alla società di revisione legale e propone, infine, al Consiglio di Amministrazione di approvare la Relazione Illustrativa.

A questo punto, il Presidente invita i consiglieri presenti compreso se stesso a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile e, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata.

Il Presidente, quindi, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno in trattazione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Il Consiglio di Amministrazione di EXECUS S.P.A.,

- *udita la presentazione della delibera;*
- *esaminata e trattata la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, e messa a disposizione degli Amministratori e Sindaci;*
- *condivise le motivazioni e le ragioni sottostanti l'operazione;*

delibera

1)

di approvare la operazione straordinaria di patrimonializzazione della Società con raccolta di capitale di rischio (cd. equity) mediante un progetto di Aumento di Capitale a pagamento rivolto a investitori qualificati per il repe-



rimento di risorse utili allo sviluppo;

2)

di conferire l'incarico di collocamento dell'Aumento di Capitale rivolto a investitori qualificati all'intermediario autorizzato Intermonte SIM S.p.A. che quindi (i) è chiamata ad effettuare le preliminari valutazioni circa il potenziale interesse degli investitori, tenendo in opportuna considerazione le condizioni del mercato, nonché (ii) è investita della facoltà di procedere alla promozione, diffusione e distribuzione con trattativa in forma privata degli strumenti finanziari di nuova emissione, nei limiti e con le modalità che saranno determinate dalle delibere degli organi societari dell'emittente e dalle normative di legge e regolamentari applicabili;

3)

di approvare - articolo per articolo e nella sua integrità - il testo della Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile ed, in particolare, le motivazioni alla base dell'Aumento di Capitale che si propone di deliberare, la sua convenienza, i destinatari dello stesso e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, nonché di approvare i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicati ed il prezzo unitario come allocato tra quota capitale e sopraprezzo."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza;
- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione sull'argomento in discussione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 15.50 quindici e cinquanta minuti) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi si astenga.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutti i presenti;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata alle ore 15.50 (quindici e cinquanta minuti) con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce.



A seguito dell'approvazione della Relazione Illustrativa, il Presidente ne trasmette copia al Collegio Sindacale, nonchè ai fini informativi alla società di revisione legale, dando contestualmente atto che la bozza della relazione - nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione - è stata precedentemente trasmessa al Collegio Sindacale medesimo ai fini della predisposizione della propria relazione di cui all'art. 2441, comma 6, codice civile, facendo presente, per quanto possa occorrere, che il Collegio Sindacale e la società di revisione legale hanno rinunciato al termine di legge per la comunicazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione, rinuncia che, per quanto occorrer possa, viene qui confermata dal Collegio Sindacale.

Il Presidente cede quindi la parola al Collegio Sindacale, il quale, per mezzo del proprio Presidente dott. Berruti Federico, a nome dell'intero Collegio, preso atto della approvazione della Relazione Illustrativa e dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicati, illustra, seduta stante, le conclusioni con parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale (come derivante dai relativi criteri di determinazione approvati dal Consiglio) e presenta contestualmente la relazione del Collegio Sindacale, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 6, codice civile, relazione che viene allegata al presente verbale come in fine specificato.

Il Presidente passa quindi la trattazione del quarto punto dell'ordine del giorno della presente riunione Consiliare recante "4) *Delibera di aumento di capitale sociale scindibile in parziale esecuzione della delega ex articolo 2443 cod. civ con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 riservato a Investitori Qualificati per un controvalore, inclusivo di sovrapprezzo, pari a complessivi massimi Euro 3 milioni con emissione di massime n. 3 milioni di azioni di nuova emissione che la società potrà emettere in base alle richieste di sottoscrizione pervenute. Delibere inerenti e conseguenti;*".

Il Presidente propone quindi di esercitare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e di deliberare l'aumento di capitale (l'"Aumento di Capitale") secondo quanto contenuto nella Relazione Illustrativa, a precisazione di quanto riportato nell'avviso di convocazione.

Il Presidente, a questo punto, sulla base di quanto esposto, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, propone, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria dei soci del 14 dicembre 2023, di aumentare il capitale sociale, in via onerosa a pagamento, in forma scindibile, per una raccolta di importo potenziale di Euro 3.000.000, mediante emis-



sione di massime n. 3.000.000 azioni di nuova emissione che la società potrà emettere in base alle richieste di sottoscrizione pervenute; le nuove azioni verranno offerte ad un prezzo di emissione unitario pari ad euro 1,00 (di cui Euro 0,03522 a titolo di liberazione della parità contabile implicita e la restante parte a titolo di sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente ed in regime di esenzione dell'obbligo di pubblicare il prospetto.

Il Presidente precisa che le nuove azioni saranno nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare con le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione, dematerializzate e si prevede che saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato *Euronext Growth Milan* ("EGM") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. al pari delle altre azioni ordinarie della Società, in base alla normativa di legge e regolamentare applicabile (e quindi senza ulteriore documento di ammissione ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Emittenti EGM trattandosi di azioni della stessa categoria di quelle in circolazione).

Il Presidente prosegue illustrando che l'Aumento di Capitale in trattazione avverrà quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, in quanto:

(i) consente l'ingresso nella compagine azionaria della Società agli Investitori Qualificati (non ancora definiti alla data della presente Relazione) ampliando così il flottante della Società ed incrementando altresì la liquidità del titolo, favorendo il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitando oscillazioni dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, fermo restando che all'Aumento di Capitale potranno partecipare anche gli Investitori Qualificati già azionisti della Società;

(ii) consente alla Società di avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo per l'offerta al pubblico delle azioni di nuova emissione della Società come infra indicato, assicurando in questo modo snellezza alle attività di collocamento delle azioni e riducendo significativamente l'onerosità e la durata del processo;

(iii) anche per effetto di quanto al precedente punto (i), risulta la soluzione più compatibile per reperire in tempi brevi risorse utili allo sviluppo.

Il Presidente espone che gli Investitori Qualificati a cui sarà offerto l'aumento, sono soggetti investitori finanziari comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della società e rientrano pertanto nell'area dei soggetti a cui è possibile riservare l'offerta nell'ambito della dele-



ga conferita al Consiglio dall'assemblea straordinaria del 14 dicembre 2023 con la previsione statutaria, la quale prevede che *"Nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la deliberazione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della Società – di acquisire conferimenti di beni diversi dal denaro, ovvero di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a partner strategici o selezionati investitori qualificati per il reperimento di risorse utili allo sviluppo e alla crescita della società."*

Il Presidente dichiara che gli Investitori Qualificati a cui sarà offerto l'aumento, sono i soggetti, anche già azionisti della Società, (i) come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; e (ii) come definiti dall'articolo 2, lettera e), del medesimo Regolamento Prospetto nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act 2018 (e successive modifiche); e (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità).

Il Presidente illustra, quindi, sempre ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione sull'aumento, i termini, le condizioni ed i criteri adottati dall'organo amministrativo per la suddetta determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, criteri già illustrati nella Relazione predisposta da detto organo, dando atto che il prezzo di emissione unitario proposto è coerente con le condizioni ed i criteri previsti nella delega conferita al Consiglio dall'Assemblea straordinaria del 14 dicembre 2023.

A tal riguardo il Presidente ricorda ai presenti in merito alla ricezione del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni predisposto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile.

Passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. Beruti Federico che, a nome dell'intero Collegio, espone come il parere di congruità attesta il parere favorevole del Collegio Sindacale con riguardo a: (i) la proposta di Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione, (ii) i criteri riportati nella Relazione Illustrativa per la determinazione del prezzo puntuale unitario di emissione delle nuove azioni, criteri ritenuti congrui anche alla luce del valore di patrimonio netto per azione della Società alla data del 31 dicembre 2025.

Il Presidente, infine, puntualizza che la presente offerta di nuove a-



zioni:

- non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 codice civile in relazione alla proposta di modifica dello statuto sociale per l'aumento di capitale previsto;
- rientra in uno dei casi di esenzione della disciplina in tema di offerta al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto), essendo l'offerta rivolta in ogni caso a investitori qualificati;
- non comporta l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106, del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) in quanto non determinerà il superamento della soglia rilevante;
- avviene senza la pubblicazione di un ulteriore Documento di Ammissione in conformità con quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- avviene in base alla delega ex art. 2443, del Codice Civile conferita dall'Assemblea dei soci al Consiglio di Amministrazione con delibera del 14 dicembre 2023, che rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e alle condizioni ivi previste.

Il Presidente fa, inoltre, presente che all'esito del programmato aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio relativi ai Warrant di cui ed ai sensi del Regolamento dei "Warrant Execus S.p.A. 2023-2026" approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 14 giugno 2023.

A questo punto, ai fini del proposto aumento di capitale, il Presidente attesta (i) che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile e (ii) che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438 codice civile.

Prima di passare alle deliberazioni il Presidente ricorda che nel caso di positiva deliberazione dell'operazione la società sarà chiamata alla pubblicazione del relativo Comunicato Stampa che in bozza viene distribuito ai presenti.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita i consiglieri presenti compreso se stesso a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile e, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata.

Il Presidente dà poi ancora la parola al Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Berruti Federico, a nome dell'intero Collegio, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonchè adeguata



all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ai sensi dell'art. 2396 *quinquies* codice civile, esprime parere favorevole alla medesima, conferma la precedente attestazione del Presidente e il parere di congruità del Collegio.

Il Presidente, quindi, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno in trattazione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Il Consiglio di Amministrazione di EXECUS S.P.A.,

- udita la presentazione della delibera;*
- in attuazione parziale della delega ex art. 2443, codice civile, conferita al Consiglio di Amministrazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 14 dicembre 2023 e prevista nello statuto sociale vigente all'art. 6.7 e dato atto dell'utilizzo su detta delega deliberati in data 4 luglio 2024, in data 13 gennaio 2025, in data 28 maggio 2025, in data 29 maggio 2025 e in data 6 luglio 2026;*
- fermo restando che esso Consiglio manterrà la facoltà di esercitare tale delega per la parte residua, nei termini e limiti massimi complessivi stabiliti dall'assemblea stessa e risultanti dallo statuto;*
- esaminata e trattata la proposta dell'aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile;*
- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile;*
- preso atto dell'avvenuta rinuncia da parte del Collegio Sindacale ai termini di legge previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile per la trasmissione della Relazione Illustrativa;*
- considerato il parere favorevole del Collegio Sindacale sulla congruità dei criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile;*
- preso atto dell'attestazione che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato e del parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;*
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

delibera

avvalendosi della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria del 14 dicembre 2023 e della previsione dell'art. 6.7 dello statuto sociale,

1)

di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento in denaro, con una raccolta di importo complessivo potenziale di Euro 3.000.000 (tre milioni) comprensivo di sopraprezzo, statuendo che:

(i) l'aumento di capitale sia eseguito mediante emissione di massime n.



3.000.000 (tremilioni) azioni ordinarie di nuova emissione, che la società potrà emettere in base alle richieste di sottoscrizione pervenute;

(ii) le nuove azioni ordinarie saranno senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate;

(iii) il prezzo di emissione unitario di ciascuna nuova azione emittenda sia fissato in misura pari ad Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per azione (comprensivo del sovrapprezzo) in misura identica per ciascuno dei destinatari dell'offerta;

(iv) l'aumento di capitale debba essere integralmente liberato in denaro in sede di sottoscrizione o anche in via anticipata, con imputazione a liberazione della parità contabile implicita di Euro 0,03522 (zero virgola zero tremila-cinquecentoventidue) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo;

(v) le nuove azioni emittende siano da offrirsi e riservarsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'esistenza dell'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato, in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente e dell'area dei soggetti cui è possibile riservare l'offerta nell'ambito della delega conferita al Consiglio prevista all'art. 6 dello statuto sociale, a investitori qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società;

(vi) il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, sia fissato al 30 settembre 2026, con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte;

(vii) l'aumento abbia efficacia per la parte sottoscritta, sin dal momento delle singole sottoscrizioni e dunque in via progressiva, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;

(viii) l'aumento mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sia aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento;

2)

di introdurre nell'art. 6 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel Registro delle Imprese, un periodo in via transitoria del seguente tenore:

"6.9 Il Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2026, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 6.7 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, per una raccolta di importo complessivo potenziale di Euro 3.000.000 (tremilioni) comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 3.000.000 (tremilioni) azioni ordinarie di nuova emissione che la società potrà emettere in base alle richieste di sottoscrizione pervenute; le nuove azioni ordinarie saranno senza indicazione del



valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ciascuna azione, con imputazione a liberazione della parità contabile implicita di Euro 0,03522 (zero virgola zero tremilacinquecentoventidue) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato, a Investitori Qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il giorno 30 settembre 2026, nell'osservanza delle norme di legge e regolamento applicabili, fermo restando che, laddove l'aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti.”;

fermo ed invariato il resto dell'articolo in vigore;

3)

di conferire ogni e più ampio potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, anche con facoltà di sub-delega da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per compiere tutti gli atti e i negozi necessari, opportuni e/o propedeutici ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale entro il termine indicato ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, con ogni e più ampio potere per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti, ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo:

(i) l'effettuazione di tutte le comunicazioni e gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti di attuazione (ivi inclusi i comunicati stampa che si intendono approvati sin da ora in ogni loro parte);

(ii) la determinazione dell'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale (che, fermo restando il controvalore fissato, potrà essere eseguito anche solo in parte),

(iii) la fissazione della durata dell'offerta e/o del collocamento (che potrà essere anche oggetto di anticipata chiusura rispetto al termine finale di sottoscrizione) agli Investitori Qualificati destinatari;

(iv) la fissazione del numero finale delle azioni di nuova emissione da emettersi;

(v) la determinazione dei lotti di sottoscrizione delle azioni, nonché, in caso di eccesso di richieste di sottoscrizione, gli eventuali criteri di riparto delle sottoscrizioni nell'ambito del collocamento, fermo restando che, attese le sopra previste modalità dell'offerta, tali criteri di sottoscrizione assumeranno una valenza esclusivamente interna non addivenendosi ad una formale offer-



ta al pubblico di strumenti finanziari né ad un collocamento al pubblico indistinto;

(vi) il conseguente collocamento delle azioni presso i relativi destinatari tramite gli intermediari autorizzati;

(vii) osservato l'iter necessario, predisporre e presentare ogni documento richiesto per il perfezionamento e l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e per l'ammissione a quotazione sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione;

(viii) la predisposizione e presentazione di ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato così come l'esecuzione di ogni modifica e/o integrazione (di carattere non sostanziale) che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente, anche in sede di iscrizione, nonché, in generale, la definizione di ogni ulteriore aspetto ritenuto necessario o opportuno per la completa esecuzione di quanto qui deliberato, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno;

4)

di conferire ogni e più ampio potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, anche con facoltà di sub-delega, per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale con allegati e per fare luogo al deposito del testo di statuto aggiornato in dipendenza delle delibere che precedono e, in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale sopra deliberato, al deposito dello statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile (con la variazione del capitale sociale e del numero delle azioni, nonché la soppressione delle eventuali clausole transitorie una volta integralmente eseguito l'aumento o decorso il termine finale di sottoscrizione), a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione di cui all'art. 2444 codice civile, con facoltà di introdurre nelle deliberazioni stesse e nel relativo verbale e allegati tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione o iscrizione nel Registro delle Imprese."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza;
- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione sull'argomento in discussione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 16.08 sedici e otto minuti) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi si astenga.



Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: tutti i presenti;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata alle ore 16.08 (sedici e otto minuti) con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce.

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola su tali argomenti, il Presidente dichiara chiusa la trattazione dei punti in oggetto e della riunione e ringrazia tutti gli intervenuti alle ore 16.10 (sedici e dieci minuti).

Su richiesta del Presidente io Notaio allego al presente verbale:

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, relativa all'Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione, che al presente verbale allego sotto la lettera "A";
- il parere di congruità redatto dal Collegio Sindacale sul prezzo di emissione delle nuove azioni, ai sensi degli artt. 2441, sesto comma, del Codice Civile, che al presente verbale allego sotto la lettera "B";
- lo statuto sociale vigente aggiornato, con l'introduzione della clausola transitoria relativa all'aumento di capitale, che al presente verbale allego sotto la lettera "C".

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 16.30 sedici e trenta minuti, omissa la lettura di quanto allegato per volontà della parte stessa.

Consta

il presente atto di nove fogli scritti sopra trentaquattro pagine intere e fin qui della pagina trentacinque in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio.

F.to Gianni Adamoli

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)





execus

Allegato A del n. 21710/8542 di rep.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI EXECUS S.P.A.

Redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, c.c.

**Indirizzata al Collegio Sindacale della Società
e alla Società di Revisione**

[23 luglio 2026]

Amministratore

Li Li





Spettabile Collegio Sindacale,
Spettabile Società di Revisione,

la presente relazione è finalizzata ad illustrare, ai sensi del disposto dell'articolo 2441, comma 6, c.c., l'operazione di aumento di capitale a pagamento di Execus S.p.A. ("Execus", la "Società" o l'"Emittente"), le specifiche ragioni del conferimento e dell'esclusione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per determinare il prezzo di emissione delle relative azioni.

1. Premessa

In data 14 dicembre 2023, l'Assemblea Straordinaria di EXECUS ha attribuito al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della delibera, nei limiti previsti dallo Statuto sociale, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione, per massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie (la "Delega").

L'Assemblea ha stabilito che nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la deliberazione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della Società – di acquisire conferimenti di beni diversi dal denaro, ovvero di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a partner strategici o selezionati investitori qualificati per il reperimento di risorse utili allo sviluppo e alla crescita della società. La Delega risulta ad oggi non ancora esaurita e capiente per deliberare l'aumento di capitale oggetto della presente relazione.

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione con il supporto dei propri advisor, ha messo a punto una operazione straordinaria volta a rafforzare patrimonialmente la società, dotandola di risorse aggiuntive utili allo sviluppo dell'attività e del business caratteristico sia per linee interne sia per linee esterne.

In particolare, l'operazione consiste in un aumento di capitale in denaro riservato a investitori istituzionali e professionali, ossia, investitori qualificati, anche già azionisti della Società, (i) come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; e (ii) come definiti dall'articolo 2, lettera e), del medesimo Regolamento Prospetto nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act 2018 (e successive modifiche); e (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come





successivamente modificato (con esclusione degli investitori istituzionali di Austria, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità) ("Investitori Qualificati"), fino ad un massimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) inclusi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione di massime numero 3.000.000 (tre milioni) di azioni, a discrezione della Società in base alle richieste di adesione pervenute.

L'offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione avverrà in regime di esenzione dalla redazione e pubblicazione di un prospetto informativo relativo all'offerta di sottoscrizione ai sensi dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e lettera b) e all'articolo 3.2., del Regolamento Prospetti.

Si ricorda, inoltre, che in quanto le azioni di nuova emissione saranno ammesse a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, non troverà applicazione neppure l'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo relativo all'ammissione a negoziazione del titolo previsto dall'art. 3, paragrafo 3 del Regolamento Prospetti.

2. Finalità dell'Operazione

L'operazione ha l'obiettivo di conseguire il rafforzamento patrimoniale della Società ed il reperimento di risorse utili alla crescita per linee interne ed esterne.

In particolare, il Gruppo punta a consolidare il proprio posizionamento nel mercato di riferimento e ad accelerare il processo di crescita avviato.

Al fine di conseguire tale obiettivo la Società sta valutando la possibile acquisizione di realtà operanti in settori complementari a quelli di Execus.

Nell'ambito della ricerca effettuata, l'Emittente ha individuato due società target, ritenute meritevoli di attenzione, in relazione alle quali sta valutando ed analizzando la fattibilità di una potenziale aggregazione.

In particolare, la prima target è specializzata nel fornire servizi di *digital marketing* potenziati da piattaforme proprietarie e KPI stimati al 2025 pari a € 8 Milioni di ricavi e € 900 migliaia di EBITDA. La seconda e la terza target, stessa proprietà ma ragioni sociali distinte, sono realtà attive nell'offerta di piattaforme CRM e soluzioni ERP per PMI nonché in servizi e piattaforme di accessibilità digitale con stime 2025 pari a complessivi € 2 Milioni di ricavi e € 700 migliaia di EBITDA.

La provvista finanziaria reperita mediante l'aumento di capitale potrà dunque essere impiegata, oltre che per favorire lo sviluppo endogeno anche per acquisire le società individuate come target potenziali una volta ultimate le valutazioni di opportunità e convenienza nonché all'esito positivo delle necessarie due diligence.



execus

3. Ragioni dell'esclusione del diritto di opzione

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l'esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, del Codice Civile, costituisca la soluzione più idonea a perseguire l'interesse sociale costituito dagli obiettivi di crescita sopra delineati e più vantaggiosa per gli azionisti della Società in quanto:

(i) consente l'ingresso nella compagine azionaria della Società agli Investitori Qualificati (non ancora definiti alla data della presente Relazione) ampliando così il flottante della Società ed incrementando altresì la liquidità del titolo, favorendo il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitando oscillazioni dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, fermo restando che all'aumento di Capitale potranno partecipare anche gli Investitori Qualificati già azionisti della Società;

(ii) consente alla Società di avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo per l'offerta al pubblico delle azioni di nuova emissione della Società come sopra indicato, assicurando in questo modo snellezza alla attività di collocamento delle azioni e riducendo significativamente l'onerosità e la durata del processo;

(iii) anche per effetto di quanto al precedente punto (i), risulta la soluzione più compatibile per reperire in tempi brevi risorse utili allo sviluppo.

4. Criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni

L'operazione prospettata prevede, per le motivazioni sopra addotte, un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. Pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a definire il prezzo di emissione delle nuove azioni ed illustrare i criteri adottati per la determinazione di tale prezzo.

Il Consiglio di Amministrazione sottolinea che l'art. 2441, comma 6, del Codice Civile impone che la determinazione del prezzo di emissione, nel caso di esclusione del diritto di opzione per aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo e comma 5 del Codice Civile sia effettuata in base al valore del patrimonio netto "tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre".

Il patrimonio netto per azione risultante così come desumibile dall'ultimo bilancio approvato, di Execus risulta pari ad Euro 0,73 per Azione.

Nonostante il fatto che la Società non sia quotata in un mercato regolamentato bensì in un sistema multilaterale di negoziazione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno valutare l'andamento del titolo nonché anche altri fattori per la determinazione del prezzo, fra cui:

i. la liquidità del titolo, sia in termini assoluti sia in relazione al flottante della società;





- ii. la volatilità e la recente performance del titolo;
- iii. la tipologia di operazione posta in essere (i.e. aumento di capitale) e la tipologia di sottoscrittori delle azioni di nuova emissione (i.e. investitori qualificati);
- iv. la dimensione dell'offerta, sia in termini assoluti sia in relazione alla liquidità del titolo;
- v. le condizioni di mercato al momento dell'offerta;
- vi. le aspettative degli investitori sull'andamento della Società nel futuro

Sulla base dei criteri sopra esposti, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il prezzo di sottoscrizione possa essere determinato in Euro 1,00 (di cui Euro 0,03522 da imputare a valore nominale), coincidente con (i) la media ponderata dell'ultimo trimestre antecedente alla delibera dell'Aumento di Capitale (dal 23/04/2026 incluso al 22/07/2026 incluso), pari a Euro 1,11 diminuito di uno sconto del 10,03% e (ii) la media ponderata dell'ultimo mese antecedente alla delibera dell'Aumento di Capitale (dal 23/06/2026 incluso al 22/07/2026 incluso), pari a Euro 1,05, diminuito di uno sconto del 4,48% ("Prezzo"), tenendo conto in particolare della tipologia di operazione e delle caratteristiche degli investitori cui l'aumento è rivolto.

5. Periodo previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale Istituzionale e modalità di esecuzione

Qualora l'intero aumento di capitale approvato dal Consiglio di Amministrazione non fosse sottoscritto entro il 30 settembre 2026, il capitale sociale risulterà aumentato dell'importo derivante dalle azioni sottoscritte entro il suddetto termine, ai sensi dell'art. 2439, comma 2 del Codice Civile, precisando che le azioni eventualmente non collocate entro suddetto termine, rientreranno nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio futuro della Delega conferita dall'Assemblea Straordinaria e a quella data non ancora esercitata.

6. Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

Milano, 23 luglio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione,

Il Presidente

Gianni Adamoli



Allegato B del n. 2770/8542 di rep

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE DI EXECUS S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 6, CODICE CIVILE, SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE.

Agli Azionisti di Execus S.p.A.

Al Consiglio di Amministrazione di Execus S.p.A.

1. PREMESSA

In data 14 dicembre 2023, l'Assemblea Straordinaria di EXECUS ha attribuito al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della delibera, nei limiti previsti dallo Statuto sociale, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione, per massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), comprensivi di sopraprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie (la "Delega").

L'Assemblea ha stabilito che nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la deliberazione potrà dipendere dalla opportunità - motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della Società - di acquisire conferimenti di beni diversi dal denaro, ovvero di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a partner strategici o selezionati investitori qualificati per il reperimento di risorse utili allo sviluppo e alla crescita della società. La Delega risulta ad oggi non ancora esaurita e capiente per deliberare l'aumento di capitale oggetto della presente relazione.

In relazione a quanto preceda, il Consiglio di Amministrazione con il supporto dei propri advisor, ha messo a punto una operazione straordinaria volta a rafforzare patrimonialmente la società, dotandola di risorse aggiuntive utili allo sviluppo dell'attività e del business caratteristico sia per linee interne sia per linee esterne.

In particolare, l'operazione consiste in un aumento di capitale in denaro riservato a investitori istituzionali e professionali, ossia, investitori qualificati,

(I) come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; e (II) come definiti dall'articolo 2, lettera a), del medesimo Regolamento Prospetto nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act 2018 (e successive modifiche); e (III) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come



successivamente modificato (con esclusione degli investitori istituzionali di Austria, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità) ("Investitori Qualificati"), fino ad un massimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) inclusi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione di massime numero 3.000.000 (tre milioni) di azioni, a discrezione della Società in base alle richieste di adesione pervenute. L'offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione avverrà in regime di esenzione dalla redazione e pubblicazione di un prospetto informativo relativo all'offerta di sottoscrizione ai sensi dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e lettera b) e all'articolo 3.2, del Regolamento Prospetti, in quanto le azioni di nuova emissione saranno ammesse a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, non troverà applicazione neppure l'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo relativo all'ammissione a negoziazione dei titoli previsto dall'art. 3, paragrafo 3 del Regolamento Prospetti.

2. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE.

L'operazione ha l'obiettivo di conseguire il rafforzamento patrimoniale della Società ed il reperimento di risorse utili alla crescita per linee interne ed esterne.

In particolare, il Gruppo punta a consolidare il proprio posizionamento nel mercato di riferimento e ad accelerare il processo di crescita avviato.

La provvista finanziaria reperita mediante l'aumento sarà utile per favorire lo sviluppo endogeno oltre che per supportare la strategia di crescita per linee esterne mediante la possibile acquisizione di realtà operanti in settori complementari a quelli di Execus.

Al fine di conseguire tale obiettivo la Società sta valutando la possibile acquisizione di realtà operanti in settori complementari a quelli di Execus. Nell'ambito della ricerca effettuata, l'Emittente ha individuato due società target, ritenute meritevoli di attenzione, in relazione alle quali sta valutando ed analizzando la fattibilità di una potenziale aggregazione. La provvista finanziaria reperita mediante l'aumento di capitale potrà dunque essere impiegata, oltre che per favorire lo sviluppo endogeno, anche per acquisire le società individuate come target potenziali una volta ultimate le valutazioni di opportunità e convenienza nonché all'esito positivo delle necessarie due diligence.



Qualora l'intero aumento di capitale approvato dal Consiglio di Amministrazione non fosse sottoscritto entro il 30 settembre 2026, il capitale sociale risulterà aumentato dell'importo derivante dalle azioni sottoscritte entro il suddetto termine, ai sensi dell'art. 2439, comma 2 del Codice Civile, precisando che le azioni eventualmente non collocate entro suddetto termine, rientreranno nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio futuro della Delega conferita dall'Assemblea Straordinaria e a quella data non ancora esercitata. Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

In caso di integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, le azioni di nuova emissione (massime n. 3.000.000) rappresenteranno circa il 28,3% del capitale sociale quale risultante ad esito dell'operazione, essendo attualmente in circolazione n. 7.606.654 azioni. L'effetto diluitivo massimo per gli azionisti che non sottoscrivano l'aumento di capitale è pertanto pari a circa il 28,3% in termini di diritti di voto e di partecipazione al capitale. Sotto il profilo patrimoniale, per contro, l'emissione delle nuove azioni a un prezzo (Euro 1,00) superiore al valore del patrimonio netto per azione (Euro 0,73, quale risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025) non determina alcuna diluizione del valore contabile delle azioni in circolazione.

Nella relazione degli amministratori, redatta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, cod. civ., le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione sono illustrate come segue: *"Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l'esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, del Codice Civile, costituisca la soluzione più idonea a perseguire l'interesse sociale costituito dagli obiettivi di crescita sopra delineati e più vantaggiosa per gli azionisti della Società in quanto: (i) consente l'ingresso nella compagine azionaria della Società agli Investitori Qualificati (non ancora definiti alla data della presente Relazione) ampliando così il flottante della Società ed incrementando altresì la liquidità del titolo, favorendo il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitando oscillazioni dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, fermo restando che all'Aumento di Capitale potranno partecipare anche gli Investitori Qualificati già azionisti della Società; (ii) consente alla Società di avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo per l'offerta al pubblico delle azioni di nuova emissione della Società come sopra indicato, assicurando in questo modo snellezza alle attività di collocamento delle azioni e riducendo significativamente l'onerosità e la durata del processo; (iii) anche per effetto di quanto al precedente punto (i), risulta la soluzione più compatibile per reperire in tempi brevi risorse utili allo sviluppo."*

3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA.



Al fine della predisposizione del Parere, il Collegio Sindacale ha preso in esame la seguente documentazione: i) lo Statuto vigente di Execus S.p.A.; ii) la Relazione Illustrativa degli amministratori di Execus S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, c.c.; iii) l'andamento dei prezzi di mercato delle azioni Execus registrati nel semestre antecedente alla data della Relazione Illustrativa; iv) il bilancio di esercizio di Execus S.p.A. al 31 dicembre 2025.

4. METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI.

L'operazione proposta si configura giuridicamente quale aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

L'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, prevede che la determinazione del prezzo di emissione, nel caso di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, sia effettuata "in base al valore di patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate su mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre".

Pur essendo le azioni Execus negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione e non mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto — secondo best practice per gli emittenti EGM — di tenere conto in via volontaria anche dell'andamento delle quotazioni, in coerenza con la ratio dell'art. 2441, co. 6, c.c. Il Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustra i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni come segue: "Il Consiglio di Amministrazione sottolinea che l'art. 2441, comma 6, del Codice Civile impone che la determinazione del prezzo di emissione, nel caso di esclusione del diritto di opzione per aumento di capitale ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo e comma 5 del Codice Civile sia effettuata in base al valore del patrimonio netto "tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre". Il patrimonio netto per azione risultante così come desumibile dall'ultimo bilancio approvato, di Execus risulta pari ad euro 0,73 per Azione. Nonostante il fatto che la Società non sia quotata in un mercato regolamentato bensì in un sistema multilaterale di negoziazione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno valutare l'andamento del titolo nonché anche altri fattori per la determinazione del prezzo, fra cui: i. la liquidità del titolo, sia in termini assoluti sia in relazione al flottante della società; ii. la volatilità e la recente performance del titolo; iii. la tipologia di operazione posta in essere (i.e. aumento di capitale) e la tipologia di sottoscrittori delle azioni di nuova emissione (i.e. investitori qualificati); iv. la



dimensione dell'offerta, sia in termini assoluti sia in relazione alla liquidità del titolo; v. le condizioni di mercato al momento dell'offerta; vi. le aspettative degli investitori sull'andamento della Società nel futuro. Sulla base dei criteri sopra esposti, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il prezzo di sottoscrizione possa essere determinato in Euro 1,00 (di cui Euro 0,03522 da imputare a valore nominale), coincidente con (i) la media ponderata dell'ultimo trimestre antecedente alla delibera dell'Aumento di Capitale (dal 23/04/2026 incluso al 22/07/2026 incluso), pari a Euro 1,11 diminuito di uno sconto del 10,03% e (ii) la media ponderata dell'ultimo mese antecedente alla delibera dell'Aumento di Capitale (dal 23/06/2026 incluso al 22/07/2026 incluso), pari a Euro 1,05, diminuito di uno sconto del 4,48% ("Prezzo"), tenendo conto in particolare della tipologia di operazione e delle caratteristiche degli investitori cui l'aumento è rivolto.

Al riguardo, il Collegio Sindacale osserva quanto segue: (i) il prezzo di emissione di Euro 1,00 risulta superiore al valore del patrimonio netto per azione, pari a Euro 0,73, desumibile dall'ultimo bilancio approvato, e rispetta pertanto il criterio primario posto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (ii) successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato non sono emersi, per quanto a conoscenza del Collegio, fatti o circostanze tali da modificare in misura significativa la consistenza del patrimonio netto della Società; (iii) gli sconti indicati dal Consiglio di Amministrazione (10,03% e 4,48%) risultano calcolati sulle medie ponderate puntuali, non arrotondate, delle quotazioni del titolo; (iv) lo sconto applicato si colloca, in ogni caso, entro gli intervalli riscontrabili nella prassi di mercato per aumenti di capitale riservati a investitori qualificati aventi ad oggetto titoli negoziati su Euronext Growth Milan; (v) l'importo di Euro 0,03522 per azione indicato dal Consiglio di Amministrazione corrisponde alla parità contabile da imputare a capitale sociale, essendo le azioni della Società prive di indicazione del valore nominale.

5. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE RISCONTRATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Nella Relazione Illustrativa non vengono evidenziate particolari difficoltà incontrate dagli amministratori nelle valutazioni di cui al paragrafo precedente.

6. LAVORO SVOLTO.

Al fine del rilascio del Parere, il Collegio Sindacale ha svolto le seguenti principali attività: - la lettura critica della Relazione Illustrativa; - l'esame dello Statuto vigente della Società; - l'analisi del lavoro svolto dagli amministratori per l'individuazione del



criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni onde riscontrare che esso risulti adeguato, ragionevole, motivato e non arbitrario; - il riscontro della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti i metodi valutativi da esso adottati ai fini della fissazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni; - la verifica dell'accuratezza dei conteggi effettuati dal Consiglio di Amministrazione sull'andamento del titolo Execus. Il Collegio ha inoltre effettuato il confronto del prezzo di emissione con il valore del patrimonio netto per azione risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché la verifica dell'effetto diluitivo massimo dell'operazione.

7. PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE DI EXECUS S.P.A SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE.

Al sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile il prezzo di emissione delle azioni, nel caso di non spettanza del diritto di opzione, deve essere determinato "in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre".

Pur essendo le azioni Execus negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione e non mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto — secondo best practice per gli emittenti EGM — di tenere conto in via volontaria anche dell'andamento delle quotazioni, in coerenza con la ratio dell'art. 2441, co. 6, c.c.

Premesso tutto quanto sopra, il Collegio Sindacale

CONSIDERATO CHE

(i) l'operazione risulta funzionale al percorso di rafforzamento e crescita esterna della Società;

(ii) le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, quali illustrate nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, paiono conformi all'interesse sociale e allo statuto vigente;

(iii) la metodologia di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e i valori fissati per la determinazione dello stesso è stata adeguatamente argomentata nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

(iv) il Collegio Sindacale non è venuto a conoscenza di fatti o situazioni tali da far ritenere che il metodo di valutazione adottato dal Consiglio di amministrazione per la determinazione del valore delle azioni della Società ex art. 2441, comma 6, codice



civile, non sia, limitatamente alla finalità per la quale esso è stato determinato, adeguato, ragionevole e non arbitrario;

tutto ciò considerato, sulla base delle informazioni ricevute, della documentazione ottenuta e delle verifiche effettuate riguardo alle circostanze e motivazioni sopra elencate e contenute nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, ritenuti congrui i metodi di valutazione adottati dall'organo amministrativo,

ESPRIME

il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Codice Civile, circa la congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni, riferito alla proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

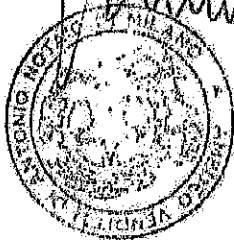
Milano, il 23 luglio 2026

Il Collegio Sindacale

Federico Berruti

Paolo Sterchele

Simmaco Riccio



Allegato C del n. 21770/8542 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE – DURATA

ARTICOLO 1

1.1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione di "**Execus S.P.A.**".

ARTICOLO 2

2.1 La società ha per oggetto attività prevalentemente orientate allo sviluppo ed alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ed in particolare la società ha per oggetto la seguente attività:

- sviluppo di software e applicazioni informatiche anche per dispositivi mobile, finalizzati a migliorare l'efficienza e la produttività nella gestione delle reti di venditori ed agenti attraverso la tracciabilità dei processi di vendita dall'individuazione del potenziale cliente alla gestione delle relazioni post-vendita (customer relation management);
- sviluppo di software e applicazioni informatiche per incrementare le vendite attraverso la connessione ed integrazione documentale dei team di vendita e marketing, fornendo in modalità on line dati, indicatori e approfondimenti tempestivi progettati per aumentare la velocità e la pertinenza delle relazioni con i potenziali clienti, anche sotto forma di cruscotti per avere immediatamente informazioni in tempo reale;
- sviluppo di tecnologie software che rientrano nell'ambito dell'accelerazione delle vendite, inclusi database per la gestione di lead di vendita, strumenti di ricerca aziendale, tecnologia di tracciamento e analisi predittiva;
- l'esercizio dell'industria e del commercio editoriale, tipografico e grafico in genere, svolto in qualunque forma e su qualsiasi mezzo, anche online e su internet, nonché con qualunque procedimento e tecnologia tempo per tempo disponibile per l'esercizio di tali attività, il tutto ad esclusione della stampa di quotidiani;
- l'ideazione, la ricerca, l'esecuzione, la gestione e la consulenza in proprio e per conto terzi della pubblicità, in qualsivoglia forma e destinata a qualsiasi mezzo di comunicazione, anche online e su internet, nonché con qualunque procedimento e tecnologia disponibile per l'esercizio di tali attività, ivi inclusa la vendita di spazi pubblicitari, siano essi fisici e/o multimediali, di spettacoli teatrali, cinematografici, televisivi ed artistici in genere, la produzione e diffusione di informazioni pubbliche e commerciali, anche con l'uso di mezzi di comunicazione di massa, inclusi quelli audiovisivi, nonché lo sviluppo di programmi e la gestione di attività di relazioni pubbliche;
- lo svolgimento di attività commerciali per via elettronica, quali il commercio di beni nel settore dell'elettronica, la prestazione di servizi e la distribuzione online di contenuti digitali, anche mediante l'assunzione di concessioni, rappresentanze ed agenzie;
- la progettazione, la realizzazione e l'erogazione di corsi di formazione verso imprese ed enti e al personale in genere, purché non finalizzati in modo specifico all'inserimento lavorativo;
- la realizzazione e lo sviluppo di reti di affiliazione o partnership attive (franchising) in vari settori, sia a livello nazionale che all'estero.

Il tutto con esclusione di qualsiasi attività riservata solamente ad iscritti ad albi professionali o ad altre categorie di soggetti.

Essa potrà compiere, purché con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, ritenute dall'amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, infine, assumere mutui e finanziamenti in genere e prestare fidejussioni e garanzie, anche reali, a favore di terzi, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti dei



pubblico né in via prevalente.

ARTICOLO 3

3.1 La società ha sede legale in Milano.

L'organo amministrativo potrà deliberare la istituzione e la soppressione di filiali, succursali, stabilimenti, agenzie, uffici e rappresentanze in qualunque località, anche all'estero.

ARTICOLO 4

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ARTICOLO 5

5.1 La società ha un capitale sociale di nominali Euro 293.521,03 (duecentonovattremilacinquecentoventunno virgola zero tre) suddiviso in numero 8.333.502 (ottomilionitrecentotrentatremilacinquecentodue) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

5.2 Le azioni sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati.

5.3 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% (novanta per cento) fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

ARTICOLO 6

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili).

6.2 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura e crediti; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

6.3 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoperte; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

6.4 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

6.5 L'assemblea in data 14 giugno 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di nominali euro 15.000 (quindicimila), oltre sopraprezzo.



per una raccolta massima prevista non superiore ad Euro 8.000.000 comprensiva di sopraprezzo (inclusa quella derivante dall'aumento di capitale a servizio della Quotazione), mediante emissione di massime 500.000 (cinquecentomila) nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant denominati "Warrant Execus 2023-2026", entro il termine finale del giorno 31 dicembre 2026 fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile, in conformità di quanto stabilito nel Regolamento dei Warrant denominati "Warrant Execus 2023-2026".

6.6 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

6.7 In data 14 dicembre 2023, l'Assemblea della Società ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla delibera nei limiti previsti dallo Statuto sociale, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione, per massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) compreso l'eventuale sopraprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie.

Nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la deliberazione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della Società – di acquisire conferimenti di beni diversi dal denaro, ovvero di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a partner strategici o selezionati investitori qualificati per il reperimento di risorse utili allo sviluppo e alla crescita della società.

Pertanto, nei limiti dell'ammontare complessivo della Delega sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà:

- (i) di individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della Delega medesima;
- (ii) di individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione;
- (iii) di individuare di volta in volta i destinatari delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della Delega; e
- (iv) di stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle azioni.

6.8 Il Consiglio di Amministrazione in data 6 luglio 2026, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria del 14 dicembre 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, senza che spetti il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, per massimi Euro 1.346.987,36 (unmilione trecento quarantasei milanevecentasette virgola trentasei) comprensivi di sopraprezzo, mediante emissione di massime n. 1.104.088 (unmilione centoquattromilaottantotto) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 1,22 (uno virgo ventidue) ciascuna, di cui Euro 0,03522 (zero virgola zero tre milacinquecentoventidue) a titolo di liberazione della parità contabile implicita e la restante parte quale sopraprezzo, da eseguirsi in due tranches, di cui la prima da liberarsi mediante conferimento in natura della partecipazione di nominali Euro 2.450 (duemilaquattrocentocinquanta) pari al 24,50% (ventiquattro virgola cinquanta per cento) dell'intero capitale sociale di "Adasta Media S.r.l.", con sede in Milano, Viale Premuda n. 46, codice fiscale 10128870960, e la seconda da liberarsi mediante conferimento in natura della partecipazione di nominali Euro 4.900 (quattromilanevecento) pari al 49% (quarantanove per cento) dell'intero capitale sociale di "Differens S.r.l.", con sede in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 4, codice fiscale



02359160427;

di condizionare l'esecuzione della delibera di aumento di capitale e quindi le sottoscrizioni e ciascun relativo conferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 codice civile, alla condizione sospensiva costituita dal seguente evento:

(i) mancato esercizio da parte dei soci di Execus S.P.A. del diritto loro riconosciuto dall'art. 2443, ultimo comma, codice civile, che così dispone: "Entro detto termine - i.e.: trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e) di cui all'art. 2343 quater terzo comma - uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la dichiarazione prevista all'articolo 2343-quater, terzo comma, lettera d).",

ovvero, qualora la richiesta di nuova perizia fosse presentata nei termini sopra indicati, intervenuta esecuzione e consegna da parte dell'esperto designato ai sensi dell'art. 2343 codice civile della nuova valutazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 e segg. codice civile, avente ad oggetto le azioni conferite in sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui all'art. 1) che precede, dai conferenti, che confermi che i valori delle partecipazioni nel capitale di Adasta Media S.r.l. e di Differens S.r.l. apportate in virtù dell'operazione in discorso non siano inferiori al valore rispettivamente di Euro 405.279,12 (quattrocentocinquemiladuecentosettantanove virgola dodici) e di Euro 941.708,24 (novecentoquarantunomilasettecentootto virgola ventiquattro).

In caso di avveramento della condizione sospensiva, l'efficacia delle sottoscrizioni della delibera di aumento di capitale decorrerà dal termine iniziale costituito dal medesimo giorno di avveramento della stessa condizione, con esclusione dell'efficacia retroattiva della condizione, comunque nel rispetto dell'art. 2436, quinto comma, codice civile e delle altre norme di legge come sopra detto, dato atto che il termine ultimo per l'avveramento della condizione è il 30 novembre 2026 (termine indicato anche ai sensi dell'art. 2439, comma 2, codice civile, nell'osservanza dell'art. 2440, quarto comma, codice civile), inoltre approvando, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, una dichiarazione di conferma relativa ai punti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del medesimo suddetto articolo e dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il 30 novembre 2026 nell'osservanza dell'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile e delle altre norme di legge e regolamento applicabili.

6.9 Il Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2026, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 6.7 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, per una raccolta di importo complessivo potenziale di Euro 3.000.000 (tremilioni) comprensivo di sopraprezzo, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 3.000.000 (tremilioni) azioni ordinarie di nuova emissione che la società potrà emettere in base alle richieste di sottoscrizione pervenute; le nuove azioni ordinarie saranno senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ciascuna azione, con imputazione a liberazione della parità contabile implicita di Euro 0,03522 (zero virgola zero tremilacinquecentoventidue) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sopraprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società nell'ambito di un collocamento privato, a Investitori Qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività



della società, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il giorno 30 settembre 2026, nell'osservanza delle norme di legge e regolamento applicabili, fermo restando che, laddove l'aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti.

ARTICOLO 7

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, e ciò previa conforme delibera assembleare.

AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

ARTICOLO 8

8.1 La partecipazione sociale è rappresentata da azioni.

8.2 Possono essere create altre e diverse categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e seguenti del codice civile; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In presenza di azioni appartenenti a particolari categorie, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

8.3 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

8.4 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

8.5 Per l'acquisto da parte della società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di società controllate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 9

9.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili.

9.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato *EURONEXT GROWTH MILAN*, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti EGM").

9.3 Nella misura in cui l'ammissione delle Azioni Ordinarie su sistemi multilaterali di negoziazione concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2325-*bis* del Codice Civile, dell'art. 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e dell'art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

9.4 Nella misura in cui l'ammissione delle Azioni Ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazione concretasse altresì il requisito della ammissione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art.



2325-bis del Codice Civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

9.5 Qualora le azioni siano ammesse alle negoziazioni sull' *Euronext Growth Milan*, e sino a quando le azioni della società saranno ammesse a negoziazione su tale sistema multilaterale di negoziazione, troverà applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento per gli emittenti *Euronext Growth Milan* adottato da Borsa Italiana.

9.6 Ove sussistano le condizioni di cui al precedente capoverso del presente articolo, ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza. In particolare, i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 11

11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull' *Euronext Growth Milan*, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* come successivamente modificato.

11.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

11.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) — salva la disposizione di cui al comma 3-quater — e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

11.4 Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni Ordinarie della Società alle



negoziazioni su EGM.

11.5. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'*Euronext Growth Milan* si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione con le seguenti precisazioni.

Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

La soglia di cui all'articolo 108, comma 1 e all'articolo 111 TUF è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

Chiunque venga a detenere, per qualsivoglia motivo, una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) degli strumenti finanziari di una specifica categoria in circolazione, ha diritto di acquistare i titoli o gli strumenti finanziari della medesima categoria residui.

Chiunque, in assenza di un'offerta pubblica, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 90% ha l'obbligo di acquistare i restanti strumenti finanziari da chi ne faccia richiesta, se non ripristina entro novanta giorni, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, a un corrispettivo pari al maggiore tra: (a) il prezzo ufficiale medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi (o del minor periodo disponibile) anteriori al superamento della soglia; (b) il prezzo più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori al superamento della soglia. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 12

12.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

12.2 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato Membro dell'Unione Europea o in Svizzera, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione, che sarà indicato sull'avviso di convocazione. L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori nei termini di legge mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché sulla Gazzetta Ufficiale o il "Sole 24 ore" o "Milano Finanza", "MF" o "Italia Oggi" e con le altre modalità previste dalla normativa vigente applicabile. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci



che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.

12.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il *quorum* costitutivo necessario. L'Assemblea in seconda o successiva convocazione deve essere svolta nei 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'Assemblea in prima convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui sopra può essere dilazionato al maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società: in questo ultimo caso, peraltro, i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della società, possono richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente articolo non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.4 Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su *Euronext Growth Milan* e sino a che siano ammesse alle negoziazioni su tale mercato, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*;
- (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione su *Euronext Growth Milan* delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari *Euronext Growth Milan* deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Euronext Growth Adviser* e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento *Euronext Growth Milan*, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari *Euronext Growth Milan*, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su *Euronext Growth Milan*, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo



33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

12.5 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a seconda del sistema di amministrazione adottato e. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale presente.

12.6 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

12.7 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 13

13.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalla normativa vigente.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (o dal diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile).

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

Il diritto di intervento per delega è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili.

13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

La società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica elettronica della delega che i titolari del diritto di voto avranno facoltà di utilizzare.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea medesima anche per delega.

13.3 È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

13.4 Nel caso venga richiesto il rinvio dell'assemblea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2374 del codice civile:

- il rinvio viene disposto dal Presidente verificata la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 2374 del codice civile suddetto;
- il Presidente nel disporre il rinvio fissa il luogo, la data e l'ora della seduta di rinvio (fermo restando l'ordine del giorno);
- le disposizioni assunte dal Presidente debbono risultare dal verbale dell'assemblea rinviata.

Il rinvio determina la sospensione della seduta assembleare, con la conseguenza che la seduta di rinvio deve considerarsi mera prosecuzione della seduta sospesa; non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova convocazione.

All'inizio della seduta di rinvio il Presidente dell'Assemblea deve nuovamente verificare



sussistenza dei *quorum* costitutivi di cui al successivo articolo.

13.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

13.6 L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

13.7 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società

ARTICOLO 14

14.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge, particolari categorie di azioni per le quali valga una diversa disciplina in ordine all'esercizio del diritto di voto (ad es. azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, azioni a voto plurimo).

14.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza e delibera validamente con le maggioranze di legge.

14.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

14.4 Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ma per le quali non è escluso il diritto di intervento all'assemblea, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

14.5 Il *quorum* costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea.

ARTICOLO 15

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

15.4 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

15.5 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

15.6 Nel caso di azioni gravate da diritti reali, i diritti (ed in particolare il diritto di intervento all'assemblea) e le facoltà riconosciuti ai soci dai precedenti articoli spetteranno invece ai titolari dei diritti reali investiti del diritto di voto.



AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2390 C.C..

Organo di vigilanza è il Collegio Sindacale.

Il numero dei componenti il Consiglio e le loro funzioni sono determinate dall'Assemblea.

Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su *Euronext Growth Milan*, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* di tempo in tempo applicabile. Gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Euronext Growth Advisor* della Società. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti.

16.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni volte ad assicurare l'equilibrio tra generi previsto dal vigente Statuto. Qualora vengano a cessare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione si intende dimissionario, può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge tra i propri membri il Presidente e può anche nominare un Vice Presidente, i quali rimarranno in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratore.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere un Segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

16.3 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 10% del capitale della società, ovvero la diversa misura ove inferiore - stabilita dalla normativa applicabile.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il



proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista contiene un numero di candidati pari o superiore a cinque, sino al massimo di nove, elencati mediante un numero progressivo.

In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati, debitamente attestati dall' *Euronext Growth Advisor*.

16.4 Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi e dell'attestazione proveniente dall' *Euronext Growth Advisor*, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste che non soddisfino tutte le predette condizioni non potranno essere prese in considerazione per la nomina degli amministratori, e si intendono come non presentate.

16.5 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo, il candidato indipendente non eletto che tra le liste ha ottenuto il quoziente più elevato verrà eletto in sostituzione del candidato che lo precede risultante eletto nella medesima lista.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o



caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo.

16.6 Qualora ciò sia reso obbligatorio in forza di previsioni legislative o regolamentari, anche emanate dalla Consob o da Borsa Italiana, la Società assicurerà che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti il principio della parità di genere, come disciplinata dalla normativa di tempo in tempo applicabile alla Società. In tale evenienza, si osserveranno anche le seguenti disposizioni. Nel caso in cui la normativa sopravvenuta rispetto allo Statuto vigente preveda requisiti più stringenti, il Consiglio di Amministrazione indicherà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea convocata per la nomina degli amministratori, le specifiche regole applicabili al fine di rispettare il principio della parità di genere, come declinato dalla normativa vigente.

16.7 Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a cinque, fino ad un massimo di nove, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati. Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati, debitamente attestati dall'*Euronext Growth Advisor*.

Le liste con un numero di candidati superiore a sette dovranno includere due candidati in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza appartenenti a generi diversi.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dall'applicazione della procedura elettorale sopra descritta non consenta il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra i generi, come di tempo in tempo applicabile alla Società, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente all'equilibrio tra generi, come di tempo in tempo applicabile alla Società. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

ARTICOLO 17

17.1 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo al momento della nomina gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

17.2 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, escluso qualsiasi diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, anche se la revoca avviene senza giusta causa.

17.3 È ammessa la rieleggibilità.

17.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) Amministratori, mediante avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio (compresi fax, posta elettronica ed altri mezzi simili che ne assicurino la ricezione), almeno cinque giorni prima



dell'adunanza ovvero in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima; in detto avviso debbono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea o in Svizzera.

c) le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere qualora il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga - anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

18.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche in difetto di convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti.

18.3 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In tutte le circostanze in cui il Consiglio si trovi a deliberare in un numero pari di componenti, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ad una determinata deliberazione, si intenderà approvata la deliberazione in favore della quale abbia espresso il proprio voto il Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che, in modo tassativo, per legge o secondo il presente Statuto, sono riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile ad uno dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone le facoltà e la remunerazione o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti stabilendone composizione e poteri, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c.

Il Comitato Esecutivo è convocato, si riunisce e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e/o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

19.4 Al Consiglio di Amministrazione è riconosciuta:

a) ai sensi dell'art. 2365 secondo comma del codice civile, la facoltà di deliberare:

- la approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- il trasferimento della sede nel territorio nazionale;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

b) ai sensi dell'art. 2446 ultimo comma, del codice civile la facoltà di deliberare la riduzione del capitale, nel caso di diminuzione del capitale stesso di oltre un terzo in conseguenza di perdite.



19.5 L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione delle facoltà di cui al precedente punto non fa, peraltro, venire meno la competenza dell'assemblea a deliberare in materia.

19.6 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente punto debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

ARTICOLO 20

20.1 La rappresentanza della società sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico nonché, in caso di delega, al Presidente suddetto ed all'Amministratore o agli Amministratori Delegati in via disgiunta tra di loro; nella delega potranno essere fissati dei limiti all'uso della firma sociale; la rappresentanza legale spetterà, in via disgiunta anche a quel Consigliere che viene delegato dal Consiglio di Amministrazione al compimento di una singola operazione e ciò ai fini del compimento dell'operazione autorizzata nonché di tutti gli atti e formalità inerenti e conseguenti.

20.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori ed ai procuratori di cui al presente statuto nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Ai direttori generali, in relazione ai compiti loro affidati, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, il tutto in conformità al disposto dell'art. 2396 c.c..

20.3 In caso di liquidazione, la rappresentanza della società spetta al liquidatore ovvero in caso di nomina di più liquidatori al presidente del Collegio di liquidazione ed eventualmente anche agli altri componenti del collegio medesimo, secondo quanto verrà stabilito in occasione della nomina.

ARTICOLO 21

21.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

21.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

21.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità a titolo di trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

CONTROLLO

ARTICOLO 22

22.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

22.2 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili dal Collegio Sindacale ovvero qualora richiesto dalla legge o dall'assemblea dei soci e, in ogni caso, sinché le azioni saranno ammesse a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o mercati regolamentati, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.

ARTICOLO 23



23.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci.

23.2 Ferme restando il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di limiti al cumulo degli incarichi, i sindaci dovranno essere scelti secondo i seguenti criteri:

1) tutti i componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, e in particolare devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto,;

2) almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

3) i componenti del Collegio Sindacale che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto 2) sono scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro dell'Economia e della Finanza o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

23.3 La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il 10% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura stabilita dalle disposizioni di volta in volta vigenti.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamento applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

23.4 Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.



Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine per il deposito delle liste stesse, dovranno essere depositate: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

23.5 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed uno supplente.

Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito sino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

23.6 I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere qualora il Presidente lo ritenga - anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

23.7 Qualora ciò sia reso obbligatorio in forza di previsioni legislative o regolamentari, anche emanate dalla Consob o da Borsa Italiana, la Società assicurerà che la composizione del Collegio Sindacale rispetti il principio della parità di genere, come disciplinata dalla normativa di tempo in tempo applicabile alla Società. In tale evenienza, si osserveranno anche le seguenti disposizioni. Nel caso in cui la normativa sopravvenuta rispetto allo Statuto vigente preveda requisiti più stringenti, il Consiglio di Amministrazione indicherà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea convocata per la nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti, le specifiche regole applicabili al fine di rispettare il principio della parità di genere, come declinato dalla normativa vigente.



Almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono essere esponenti del genere meno rappresentato.

Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei sindaci effettivi, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, l'ultimo eletto sindaco effettivo, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito dal primo candidato della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. La procedura di sostituzione deve in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra generi. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi.

23.8 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni previste per l'Organo Amministrativo. Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica. È possibile l'intervento alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 24

24.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non hanno invece diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
 - b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 24.2** Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

24.3 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e deve esserne data comunicazione al soggetto gestore dei titoli accentrati. L'esercizio del recesso ha effetto dal momento in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata ricevuta dalla società. Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il recesso avrà effetto allo spirare di detto termine. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società



revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Il socio recedente, una volta che il recesso abbia acquistato efficacia, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

ARTICOLO 25

25.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e della sue prospettive reddituali, nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

25.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la società che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

25.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437 quater del codice civile.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 26

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 27

27.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

27.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28

28.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dalla legge.

28.2 Nel caso di cui al precedente punto nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea dei soci nomina il liquidatore o i liquidatori ed adotta le altre deliberazioni di cui all'art. 2487 del codice civile.

28.3 Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, il liquidatore o i liquidatori avranno il



potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

28.4 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

OBBLIGAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

ARTICOLO 29

29.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea dei soci in sede straordinaria.

29.2 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

ARTICOLO 30

30.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma del codice civile.

30.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea dei soci in sede straordinaria. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

30.3 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile; la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare è deliberata dall'Organo Amministrativo.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31

31.1 Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominato, è quello che risulta dai libri sociali. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti e che risultino dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire un apposito libro con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

31.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali dei soci portatori di eventuali azioni appartenenti a particolari categorie e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali e delle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari sono quelle delle assemblee straordinarie; gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

ARTICOLO 32

32.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Il presente è lo statuto sociale vigente aggiornato che entrerà in vigore con la relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile (come richiamato dall'art. 2443, comma 1).



comma, codice civile) dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 luglio 2026.

Milano, lì 23 ventitré luglio 2026 duemilaventisei.

F.to Gianni Adamoli

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)



Atto che si rilascia in termine utile per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Bollo assolto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico

-

Certifico io sottoscritto dott. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, apponendo la mia firma digitale (certificato di firma n. CNN3002216 rilasciato dal Certificatore Consiglio Nazionale del Notariato), ai sensi dell'art. 68 ter legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia informatica, composta di un unico file denominato "CopiaRep21770Racc8542NotaioAmedeoVenditti.pdf/A", che si rilascia ad uso Registro delle Imprese, è conforme all'originale cartaceo nei miei atti, munito delle prescritte firme.

Milano, data della firma digitale, nel mio studio in via Santa Marta, n. 19.

file firmato digitalmente dal notaio Amedeo Venditti

